



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Copia dell' Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 31/03/2015.

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE " DISCIPLINA
COMUNALE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"**

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 21:00 ,
nell'apposita sala del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte
all'Ordine del Giorno, dietro invito diramato dal Sindaco nelle forme di legge.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO	P	MALQUORI ALESSIA	P
FIASCHI LEONARDO	P	CALONACI MATTEO	P
MARRUCCI ANDREA	P	PIETRONI MASSIMO	A
BARTALINI GIANNI	P	CALVARESI ELENA	P
ANGUTI MARIA GRAZIA	P	MENNUCCI ANTONELLO	P
BOLDRINI PATRIZIA	P	SCOPELANI STEFANO	P
FERRINI FEDERICA	P		

Presiede il Sig. Leonardo Fiaschi, Presidente del Consiglio.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Burgassi Simone, Garosi Ilaria, Taddei
Carolina, Antonelli Marco

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dottor Mario Gamberucci, Vice Segretario
Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ed essendo presenti
12 Consiglieri su 13 assegnati, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i sigg.: , , .

L'Assessore Comunale Carolina Taddei: illustra il punto con le modifiche proposte al Regolamento.

Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo Consiliare “San Gimignano 5 Stelle”: chiede chiarimenti sulle modifiche al Regolamento per il servizio di self service dei fast food. Dopo illustra la posizione del Gruppo.

Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”: rilegge le considerazioni che erano state alla base dell'approvazione del Regolamento nel 2011 e ritiene corretto provare ad "alleggerire" il centro storico.

Il Consigliere Comunale Maria Grazia Anguti del Gruppo Consiliare “Centrosinistra per San Gimignano”: affronta il tema delle liberalizzazioni commerciali e delle criticità rispetto ai centri storici come quello di San Gimignano.

Il Sindaco: ricorda i contenuti del Regolamento approvato nel 2011 ed i suoi contenuti di qualità e governo del centro storico.

Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo Consiliare “San Gimignano 5 Stelle”: esprime la dichiarazione di voto contraria del Gruppo.

Il Consigliere Scopetani: esprime dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: esprime la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento comunale “Disciplina comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.”, approvata con deliberazione C.C. n. 06 del 01 febbraio 2011;

Visto in particolare l'art. 4 – Requisiti per gli esercizi di somministrazione – che rimanda all'allegato A) la individuazione dei requisiti qualitativi minimi obbligatori per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e la ristrutturazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che le norme succedutesi hanno reso non più applicabili le norme non conformi ai principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria, che hanno introdotto disposizioni di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche ed al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;

Richiamati:

- il dettato dell'art 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari." che testualmente si riporta:

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge;

- il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle e la competitività" come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" che all'art.1 recita:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane

l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. ((8))

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".

4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Evidenziato che le disposizioni del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

Richiamato il D.L. 9 gennaio 2012 n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012 n. 35 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.*”;

Considerata la necessità di adeguare la normativa comunale alle disposizioni succitate e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese, principi confermati da consolidata giurisprudenza (come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale - sentenza 11 giugno 2014 n. 165) al fine:

- di eliminare distorsioni sulla concorrenza oppure oneri edili e/o vincoli pleonastici rispetto alle norme contenute nei singoli regolamenti di settore;
- di eliminare impedimenti, condizionamenti, o ritardi nell'avvio di nuove attività economiche o

all'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi;

Ritenuto pertanto di abrogare, per le succitate motivazioni, le disposizioni del regolamento comunale "Disciplina comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.", approvato con deliberazione C.C. n. 06 del 01 febbraio 2011 contenute nell' "Allegato A - Requisiti, criteri qualitativi e caratteristiche minime degli esercizi di somministrazione (in riferimento all'art. 4 del regolamento)", con specifico riferimento ai seguenti requisiti: *Tipi di esercizi o attività interdetti; Fruibilità da parte di soggetti diversamente abili; Servizi igienici per soggetti diversamente abili secondo legge; Insonorizzazione; Risparmio energetico; Superficie minima di somministrazione; Risparmio idrico; Bagni; Menù;*

Richiamato l'art.3 del succitato regolamento che testualmente recita:

Art. 3 - Suddivisione del territorio in zone – Divieti di insediamento

1. Ai fini del presente atto il territorio comunale di San Gimignano è suddiviso nelle sottoindicate quattro zone:

Zona 1 – Piazze principali del centro storico: P.zza Pecori, P.zza Duomo, P.zza Cisterna e P.zza delle Erbe;

Zona 2 – Vie principali del centro storico: Via San Giovanni, Via San Matteo e Via del Castello;

Zona 3 – Restanti vie e piazze del centro storico, come delimitato dalle mura perimetrali;

Zona 4 - Resto del territorio comunale.

2. Al fine di salvaguardare le aree del centro storico di relevantissimo pregio storico, artistico ed architettonico ed evitare il pesante impatto che l'inserimento delle attività di somministrazione produrrebbero sul delicato equilibrio ambientale in termini di vivibilità e godimento degli spazi delle piazze centrali incluse nella zona 1, nelle medesime, per la durata di validità del presente atto, è interdetta l'apertura, anche per trasferimento di sede da altra zona del territorio comunale, di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Ritenuto:

- che i divieti di insediamento sopra riportati si siano dimostrati efficaci per la tutela delle piazze principali;
- che persistano a tutt'oggi esigenze di tutela nella Zona 1 costituita da Piazza della Cisterna, Piazza Duomo, Piazza delle Erbe e Piazza Pecori, per finalità di interesse pubblico generale e per i motivi esplicitati nella relazione allegata al regolamento succitato, che sul punto si richiama;
- che persista infine l'esigenza di tutela diretta dell'immagine del centro storico (Sito Unesco) e dell'ambiente caratteristico ed unico di San Gimignano;
- che debba sempre essere effettuato il bilanciamento tra le esigenze di liberalizzazione in funzione di promozione della concorrenza e la salvaguardia di urgenze di ordine imperativo a tutela di interessi generali (Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-07-2014, n. 3802)

Reputato pertanto di:

- confermare i divieti di insediamento disciplinati dall'art.3 del regolamento comunale sulla somministrazione di alimenti e bevande,
- confermare l'interdizione per allestimento di spazi esterni con sistema self-service nelle zone 1, 2 e 3 come esplicitato nell'art.10 e nell'allegato A del regolamento succitato;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Unità di Progetto Gestione dell'Accordo di Valorizzazione del San Domenico e del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona; ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta e ritenuto pertanto di procedere in merito;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti	n.	12
Votanti	n.	12
Favorevoli	n.	10
Contrari	n.	2 (Calvaresi , Mennucci)
Astenuti	n.	00

DELIBERA

1. di abrogare, per i motivi esplicitati in premessa e che integralmente si richiamano, le norme del regolamento comunale “Disciplina comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.”, approvato con deliberazione C.C. n. 06 del 01 febbraio 2011 in riferimento alle disposizioni che impongono requisiti qualitativi per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e la ristrutturazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
2. di dare atto che tali disposizioni sono contenute nell' “Allegato A - Requisiti, criteri qualitativi e caratteristiche minime degli esercizi di somministrazione (in riferimento all'art. 4 del regolamento)”, con specifico riferimento ai seguenti requisiti: *Tipi di esercizi o attività interdetti; Fruibilità da parte di soggetti diversamente abili; Servizi igienici per soggetti diversamente abili secondo legge; Insonorizzazione; Risparmio energetico; Superficie minima di somministrazione; Risparmio idrico; Contenimento dell'emissione di fumi e vapori; Bagni; Menù;*
3. di confermare le norme regolamentari sotto esplicitate.
 - al fine di salvaguardare le aree del centro storico di relevantissimo pregio storico, artistico ed architettonico ed evitare il pesante impatto che l'inserimento delle attività di somministrazione produrrebbero sul delicato equilibrio ambientale in termini di vivibilità e godimento degli spazi delle piazze centrali incluse nella zona 1, nelle medesime, per la durata di validità del presente atto, è interdetta l'apertura, anche per trasferimento di sede da altra zona del territorio comunale, di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”;
 - è interdetto l'allestimento di spazi esterni con sistema self-service nelle zone 1, 2 e 3 del territorio comunale, come individuate nell'art.3 sub 1.del regolamento comunale “Disciplina comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.”, approvata con deliberazione C.C. n. 06 del 01 febbraio 2011
 - ogni altra disposizione non in contrasto con quanto stabilito sub 1).
4. di dare mandato al dirigente di rispettare gli indirizzi sopra esplicitati nella disamina delle istanze, delle SCIA e delle comunicazioni afferenti la somministrazione di alimenti e bevande.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti	n.	12
Votanti	n.	12
Favorevoli	n.	10
Contrari	n.	2 (Calvaresi , Mennucci)
Astenuti	n.	00

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere immediatamente applicabile il regolamento approvato..

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Leonardo Fiaschi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario Gamberucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

San Gimignano, li, 28/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

San Gimignano, li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi dal 28/04/2015 al 13/05/2015

San Gimignano, li

IL MESSO COMUNALE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli Archivi del Comune di San Gimignano.